

## Circolare del 12 ottobre 2016

Oggetto: **D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185: “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”** (c.d. Correttivo Jobs Act)

Sulla G.U. n. 235 del 7 ottobre 2016, è stato pubblicato il decreto in oggetto, che è entrato in vigore l'8 ottobre, giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U.

Di seguito si riportano le principali novità contenute nel decreto correttivo:

### **MODIFICHE AL D.LGS. N. 81/2015 (ART. 1)**

#### ***Apprendistato***

Le modifiche introdotte riguardano l'alto apprendistato e l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

Sull'apprendistato per percorsi di alta formazione, in assenza delle regolamentazioni regionali, l'attivazione del contratto è disciplinata dalle disposizioni del d.m. 12 ottobre 2015 (emanato in attuazione dell'art. 46, comma 1, d.lgs. n. 81/2015), che regolano la stipula dell'apposito protocollo tra datore e istituzioni formative.

Viene specificato che i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ex d.lgs. n. 167/2011 attualmente in corso, possono essere prorogati fino a un anno, qualora l'apprendista non abbia conseguito il diploma o la qualifica.

#### ***Voucher***

Viene modificata la procedura di comunicazione di utilizzo dei voucher all'ispettorato del lavoro per i soli committenti imprenditori non agricoli o professionisti.

Più in particolare ora essa deve avvenire almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione indicando, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore e il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali potranno essere individuate modalità applicative nonché ulteriori modalità di comunicazione.

La violazione dell'obbligo di comunicazione determina l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore, cui non è applicabile la procedura di diffida dell'articolo 13, d.lgs. n. 124/2004.

Il Ministero del Lavoro, nonostante le pronte sollecitazioni della Confederazione, non ha ancora provveduto ad emanare le indicazioni operative contenenti i recapiti presso cui inviare le comunicazioni suddette. Si consiglia, pertanto, di effettuare comunque la comunicazione all'Inps per avere almeno una data certa.

## **MODIFICHE AL D.LGS. N. 148/2015 (ART. 2)**

In riferimento alle integrazioni salariali straordinarie il decreto correttivo chiarisce che la sospensione o la riduzione oraria ha inizio entro il 30 giorno dalla data di presentazione della domanda.

È stata introdotta la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà difensivi in espansivi, integrando l'articolo 41 del d.lgs. 148/2015.

La trasformazione può riguardare sia i contratti di solidarietà difensiva in corso da almeno 12 mesi e sia quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016 e non può prevedere una riduzione oraria superiore a quella concordata.

Il trattamento che spetta ai lavoratori è stabilito di importo pari al 50% dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore è tenuto ad integrare tale trattamento fino alla misura della integrazione salariale originaria.

È stato, inoltre, stabilito che può essere concesso, per gli accordi stipulati entro il 31 luglio 2015 da imprese di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, la reiterazione della riduzione contributiva del 25% (art. 6 comma 4 del d. legge 510/1996) entro il limite massimo di 24 mesi.

Per gli eventi di disoccupazione dei lavoratori stagionali che si sono verificati nel 2016, la durata della Naspi è incrementata di un mese qualora sia inferiore alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.

È stata, infine, riconosciuta anche all'Isfol la possibilità di accedere ai dati elementari detenuti dall'Istat, dall'Inps, dall'Inail, dall'agenzia delle entrate e da altri enti e amministrazioni.

## **MODIFICHE AL D.LGS. N. 150/2015 (ART. 4)**

### ***Incentivi apprendistato***

Al comma 1, lett. n) viene corretta la rubrica dell'articolo riguardante la disciplina degli incentivi all'apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore, eliminando il riferimento all'apprendistato di alta formazione e ricerca, non contemplato nell'articolo. Inoltre, è stato riformulato l'articolo in relazione al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e all'alternanza scuola lavoro.

## **MODIFICHE AL D.LGS. N. 151/2015 (ART. 5)**

### ***Diritto al lavoro dei disabili***

Ai fini della determinazione della quota di riserva viene precisato che potranno essere esclusi dal computo non solo i lavoratori già in forza che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, ma anche quelli la cui riduzione della capacità lavorativa sia pari al 60%.

Vengono inasprite le sanzioni per i datori di lavoro che non abbiano adempiuto alla copertura delle quote dell'obbligo, prevedendo che per ciascun giorno di mancata assunzione sia comminata una multa pari al quintuplo della misura del contributo esonerativo (con un costo, quindi, di quasi euro 150,00 giornalieri).

Viene, inoltre, previsto che per tali sanzioni si applichi la procedura di diffida disciplinata dall'art. 13 del D. Lgs n. 124/2004, prevedendo che il datore di lavoro inadempiente presenti la richiesta di assunzione di un lavoratore disabile ovvero che stipuli un contratto di assunzione con un lavoratore disabile avviato dagli uffici.

Gli importi delle sanzioni amministrative saranno adeguati quinquennialmente con decreto del Ministero del Lavoro.

### ***Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo***

Vengono corretti i riferimenti interni all'articolo, anche in relazione all'istituzione dell'ispettorato nazionale del lavoro, cui andranno ora rivolte, nel caso di imprese multilocalizzate, le richieste di autorizzazione all'installazione degli impianti e strumenti di controllo, in mancanza di accordo con le organizzazioni sindacali.

Viene inoltre specificato che i provvedimenti emanati dalle sedi territoriali o dalla sede centrale dell'ispettorato del lavoro sono definitivi, per cui non è possibile proporre contro gli stessi ricorso gerarchico.

### ***Dimissioni***

Vengono inclusi, nell'elenco dei soggetti abilitati alla trasmissione dei moduli per le dimissioni e la risoluzione consensuale, anche i consulenti del lavoro e le sedi territoriali dell'ispettorato nazionale del lavoro.

Si segnala, infine, che nonostante i pareri di Camera e Senato raccomandassero, anche grazie all'intervento Confederale, di inserire la previsione delle dimissioni per fatti concludenti, come previsto dalla Legge delega, il Governo non ha recepito tale raccomandazione.